



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in persona del Giudice unico dott. Simona Sansa ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 78704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

T. C. CF. [redacted] elettivamente domiciliato in V. L. n. [redacted] presso lo studio dell'avv. P. B. e rappresentato e difeso dall'avv. R. Z. del foro di T. per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

U. A. S. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Mirabello n. 17 ROMA, presso lo studio degli avv.ti F. Zardo, G. Zardo, R. Neri, che la rappresentano e difendono, unitamente e dsgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

E

I. P.;

CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: all'udienza con trattazione scritta del 12.10.2020 i difensori delle parti costituite concludevano come da note scritte in atti.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato T. C. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma I. P. e la U. A. s., al fine di ottenere il risarcimento per le lesioni personali ed i danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data alle ore circa, in R. V. D. M. danni quantificati in "€ 23.682,31 per danno biologico, oltre I.T.T. e I.T.P., danno morale e danno estetico in aggiunta alla somma di € 1.335,14 per spese sostenute, oltre alle spese future relative ad interventi e cure necessarie". A sostegno della propria domanda l'attore deduceva, in particolare, che alle ore 12.10 circa del 22.11.2013 egli, dopo essere sceso dall'autobus di linea alla fermata di V. d. M., in R. ed avere attraversato con luce semaforica verde la prima carreggiata in direzione di V. A. mentre completava l'attraversamento sulle strisce pedonali, veniva investito e scaraventato al centro dell'incrocio dal veicolo V. G. Tg. (assicurato con U. s.) di proprietà di I. P. e condotto da U. S., che transitava sull'ultima semicarreggiata destra di V. d. M., che, a seguito dell'urto, l'attore veniva soccorso e trasportato al Policlinico A. G. ove gli venivano diagnosticati un politrauma cranio-facciale, la frattura del massiccio-facciale e orbita sinistra, perdita di coscienza, una ferita lacero-contusa arcata sopraciliare sinistra e trauma addominale.

Si costituiva in giudizio la U. A. s., la quale evidenziava la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione dell'investimento pedonale per sua colpa specifica, consistita nell'aver iniziato ad attraversare la strada con il semaforo pedonale segnalante luce rossa, correndo sotto la pioggia e colpendo sulla parte laterale sinistra il veicolo condotto dall'U. La C. convenuta chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in subordine, contestava la quantificazione del danno formulata in citazione.

I. P., pur citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, con l'espletamento delle prove orali ammesse, con l'espletamento della CTU medico-legale sulla persona dell'attore al fine di valutare natura ed entità delle lesioni dallo stesso riportate a causa ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio e con l'espletamento della CTU modale al fine di determinare la velocità del veicolo investitore sulla base della comparazione fra le tracce dell'urto residue sul veicolo V. G. Tg. C. e le lesioni derivate al T., tenuto conto dello stato dei luoghi.



All'udienza con trattazione scritta del 12.10.2020, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione di termini in misura di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda attorea appare fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.

Occorre preliminarmente rilevare che, in caso di investimento di pedone, incombe su parte convenuta l'onere di vincere la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo investitore, responsabilità stabilita dall'art. 2054, primo comma, c.c.. Tale presunzione, classificabile tra quelle *iuris tantum*, può essere senz'altro superata qualora il conducente offra la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: è comunque necessaria la dimostrazione che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo o concorrente dell'evento dannoso comunque non evitabile dal conducente. In particolare, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa solo quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistararlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. 9620/03; Cass. 21249/06; Cass. 17397/07); la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., poi, non deve essere necessariamente data in modo diretto cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza (Cass. 12751/01; Cass. 14064/10; Cass. 4551/17) con reale possibilità di evitare l'incidente (cfr., tra le altre, Cass. 12751/2001; Cass. 7777/04).

Ciò premesso, alla ricostruzione del sinistro – che ha visto coinvolti l'autovettura V [REDACTED] G [REDACTED] Tg. [REDACTED] di proprietà di I [REDACTED] P [REDACTED] e condotta da U [REDACTED] S [REDACTED] ed il pedone T [REDACTED] C [REDACTED] – concorre in primo luogo la Relazione di Incidente Stradale (v. all. 1) redatta dal personale del Corpo Polizia Municipale, Ufficio Infortunistica, U.O. ● G [REDACTED] P [REDACTED], intervenuto sul luogo dell'incidente presumibilmente 18 minuti dopo l'accaduto. In particolare il verbalizzante ha dato atto che l'incidente si è verificato il [REDACTED] alle ore [REDACTED] circa, in V [REDACTED] d [REDACTED] M [REDACTED] all'intersezione con V [REDACTED] A [REDACTED]; che la strada era a più di due carreggiate, asfaltata, rettilinea, la visibilità buona e traffico normale, che il fondo stradale era bagnato poiché stava piovendo; inoltre egli ha accertato che il veicolo investitore, all'arrivo della Polizia Municipale, era stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, mentre al momento dell'intervento l'infortunato era ancora a terra in corrispondenza della traccia ematica segnalata sullo schizzo



planimetrico allegato alla relazione di incidente. E' stato osservato che al suolo, bagnato dalla pioggia in atto, non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo investitore ed è stato accertato, sia all'arrivo che durante la permanenza del verbalizzante sul posto, che l'impianto semaforico funzionava regolarmente. L'Agente ha, infine, raccolto le dichiarazioni spontanee dei testimoni oculari *"tutti concordi nel riferire che il veicolo investitore procedeva con il semaforo verde nella carreggiata laterale dx di V. d. M. in direzione L. T."*

In particolare il conducente dell'autobus linea D. A. G. ha dichiarato che il T. era sceso dall'autobus che egli stava conducendo, aveva attraversato correndo la carreggiata da sinistra verso destra sebbene il semaforo pedonale segnalasse per lui luce rossa ed era stato investito da un'autovettura.

La seconda testimone oculare, D. T. L. ha dichiarato che lei si trovava ferma nella carreggiata centrale di V. d. M. in direzione P. d. E. alla guida della propria vettura allorquando, scattato il semaforo verde per le macchine, era ripartita e, sentito un forte rumore alla sua destra, aveva visto un ragazzo "volare".

Infine F. M. collega del T. ha raccontato che entrambi stavano per andare a prendere l'autobus linea alla fermata sita in V. A. e, mentre lui si era girato per vedere se stessero sopraggiungendo veicoli dalla sua destra, il T. aveva attraversato la strada ed era stato investito.

Nel corso del giudizio è stato sentito come testimone F. M. (v. verbale di udienza 13.6.2017), il quale ha confermato le dichiarazioni rese ai verbalizzanti il giorno del sinistro, ha ribadito che lui stava guardando verso destra per vedere se arrivavano veicoli, allorquando ha sentito il rumore dello schianto. Per il resto il testimone ha dichiarato di non ricordare né se il semaforo pedonale recasse luce rossa o verde né se il T. stesse attraversando sulle strisce.

E' stata sentita D. T. L. la quale ha precisato che *"il T. stava attraversando sulle strisce e che il semaforo pedonale recava luce verde. Io ero alla guida della mia auto ed ero ferma perché il semaforo era per me rosso. Mi trovavo per la precisione nella prima corsia centrale riservata ai veicoli, ferma al semaforo rosso. Mentre la G. è arrivata sulla corsia laterale destra"*, che *"il semaforo relativo alla corsia centrale che io stavo impegnando e quello relativo alla corsia laterale impegnata dalla G. scattano contemporaneamente. Quando è avvenuto l'urto il semaforo veicolare era diventato verde, tant'è che io stavo mettendo la marcia per partire, quando ho visto l'uomo volare in alto"* ed ha infine ricordato che *"al momento dell'urto il T. camminava velocemente, ma non correva"*.

Infine, alla stessa udienza è stato sentito il teste D. A. G. autista che conduceva l'autobus linea il quale ha confermato quanto già dichiarato ai verbalizzanti ed in particolare che "Il



semaforo pedonale era rosso, e lo posso confermare perché stavo ripartendo. Ricordo anche che il T. attraversava in compagnia di un'altra persona, la quale stava correndo anch'essa, tant'è che una macchina proveniente nella stessa direzione di marcia ha dovuto inchiodare per non investirlo" e che "il T. mi chiese informazioni per andare a p. R. e io dissi che poteva scendere alla fermata di v. d. M. dove ero in quel momento fermo con le porte aperte, e prendere il che stava arrivando in quel momento alla fermata di v. A. Pertanto il T. scese dal n. e cominciò a correre in diagonale verso la fermata del quando venne investito dalla G.

Dunque dagli elementi probatori emersi nel corso del giudizio può affermarsi che il pedone stava attraversando la carreggiata velocemente, dirigendosi verso la fermata dell'autobus linea , allorquando è stato investito dalla vettura condotta dall'U. Quanto al se il T. avesse attraversato con il semaforo pedonale verde o rossa, può affermarsi che tale circostanza non abbia trovato adeguato riscontro probatorio nel corso dell'istruttoria, in quanto sono state rese due testimonianze discordanti, l'una della sig.ra D. T. e l'altra del conducente dell'autobus, mentre nella relazione di incidente è riportato che "tutti i testimoni oculari affermano che la g. era passata con il verde".

Dovendosi ricordare che l'attendibilità del teste "... afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763), nel caso di specie si ritiene che non sussistano motivi per considerare inattendibili i testimoni escussi in sede istruttoria, essendo entrambi indifferenti ed avendo reso dichiarazioni concordanti con quanto già a suo tempo narrato ai verbalizzanti intervenuti sul luogo dell'incidente. Sul punto il Tribunale ritiene di non condividere quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, secondo la quale la testimonianza resa dal D. A. sarebbe contraddittoria, in quanto egli avrebbe dichiarato che "*Il semaforo pedonale era rosso, e lo posso confermare perché stavo ripartendo*", poiché l'autobus era fermo alla fermata non perché il semaforo fosse rosso per i veicoli al momento dell'urto, ma perché stava facendo scendere i passeggeri, tra i quali c'era anche il T.

Ciò posto, in termini generali merita rilevare che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e



condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (Cass. 24204/14; Cass. 842/20).

La prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza; pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054, dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. 11 giugno 2010, n. 14064).

All'esito della svolta istruttoria, deve ritenersi che la difesa di parte convenuta abbia superato la presunzione di totale responsabilità a carico del conducente U. S. se è vero, infatti, che il conducente della vettura investitrice, pur non transitando ad elevata velocità, non si è affatto avveduto della presenza del pedone, omettendo di fatto di porre in essere una qualsivoglia manovra di emergenza per evitare l'impatto con esso e rendendosi responsabile di una condotta connotata da profili di imprudenza e negligenza, per certo preponderante causa della verifica del sinistro, dal canto suo, tuttavia, il T. ha compiuto l'attraversamento della strada in modo repentino, ragionevolmente non assicurandosi che il conducente della vettura si fosse accorto della sua presenza, ponendo in essere a sua volta, in un contesto di pioggia battente, una condotta negligente e maldestra, indubbiamente incidente in termini di causalità sulla verifica dell'evento dannoso. Se così non fosse, difatti, non si spiegherebbe il motivo per cui il collega dell'attore, F. M. non ha attraversato la strada con il T., ma si è premurato di controllare, guardando a destra, che non stessero arrivando dei veicoli.

In proposito il CTU, Ing. G. M. ha ricostruito la dinamica del sinistro rilevando che il pedone attraversava la strada da sinistra verso destra mentre l'autovettura percorreva V. d. M.



presso l'incrocio e ad un certo punto le due traiettorie sono venute ad incrociarsi, determinando l'investimento, ed ha affermato che la velocità dell'autovettura del veicolo investitore è stata stimata unicamente in base ai danni subiti dall'autovettura e dal pedone per mancanza di informazioni sul punto d'urto e sulla traiettoria subita dal pedone a seguito dell'urto. Il CTU ha evidenziato che *“il pedone proveniva da sinistra ed ha urtato le parti anteriori e sinistra dell'autovettura, e considerato che non sono state rilevate tracce di frenata a terra dalla Polizia è molto probabile che pedone e guidatore dell'auto non si siano visti reciprocamente”* ... *“il pedone proveniva da sinistra ed ha urtato le parti anteriori e sinistre dell'autovettura, e considerato che non sono state rilevate tracce di frenata a terra dalla Polizia è molto probabile che pedone e il guidatore dell'auto non si siano visti reciprocamente”* ed ha concluso che l'autovettura andasse ad una velocità compresa tra i 20 ed i 40 km orari, tenendo conto dell'assenza di danni agli arti inferiori subiti dal pedone, dei danni all'autovettura sulla parte frontale sinistra e dell'assenza di danni sul cofano, nonché della posizione finale del pedone sul lato sinistro dell'autovettura.

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, unitamente alle risposte fornite dall'Ing. M. [REDACTED] alle osservazioni dei consulenti di parte, sono condivise e fatte proprie dal Tribunale, in quanto chiaramente frutto di un approfondito esame dei fatti e fondate su rigorose indagini scientifiche, adeguatamente e logicamente motivate anche dal punto di vista tecnico.

Alla luce delle rispettive negligenze – così come ricostruite ed appurate – appare, dunque, del tutto equo attribuire la responsabilità per il sinistro di causa nella percentuale del 80% in capo a U. [REDACTED] S. [REDACTED] e del 20% in capo a T. [REDACTED] C. [REDACTED]

Pertanto i convenuti in solido devono essere dichiarati tenuti al risarcimento dei danni patiti dall'attore nella misura della percentuale di responsabilità attribuita a U. [REDACTED] S. [REDACTED].

Passando alla valutazione del *quantum debeatur* all'esito della espletata c.t.u. medico-legale è stata riconosciuta la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attore e le modalità del sinistro descritte nell'atto introduttivo ed è emerso che T. [REDACTED] C. [REDACTED], a seguito ed in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, ha riportato *“trauma cranico con ferita lacero-contusa sopraccigliare sinistra e da un trauma maxillo-facciale con frattura delle pareti laterali e anteriore del seno mascellare sinistro, frattura dell'arcata zigomatica sinistra, frattura della parete laterale e del fondo dell'orbita e frattura delle ossa nasali a sinistra”*: tali lesioni hanno comportato all'attore, oltre ad una ITA di gg. 30 ed una ITP (al 50%) di gg. 40, una compromissione della capacità fisio-psichica nella misura dell'8% della totale, senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Il CTU ha evidenziato, inoltre, che residua il minimo infossamento del pomello zigomatico sinistro, con modestissima asimmetria della facies, ed il minuto esito cicatriziale in sede sopraccigliare sinistra



configuranti un lievissimo pregiudizio fisionomico che si ricomprende globalmente nel giudizio valutativo espresso.

La dott.ssa L. [REDACTED] ha evidenziato che i postumi attualmente apprezzabili sono rappresentati da una lieve asimmetria del volto per infossamento del pomello zigomatico, attendibili algie emifacciali e periorbitarie a sinistra, algie in regione temporo-mandibolare e preauricolare sinistra con lievi difficoltà masticatorie, deviazione verso destra del setto con restringimento della fossa nasale sinistra e deficit della canalizzazione respiratoria a sinistra, e che essendo essi attualmente stabilizzati, il danneggiato non dovrà affrontare ulteriori e significative spese a finalità terapeutica.

Le conclusioni del CTU, suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo al T. [REDACTED]

Pertanto, con riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera fisiopsichica dell'infortunato, sulla scorta delle tabelle per le c.d. micropermanenti ex art. 139 D.lgs. 209/2005 (aggiornate a Luglio 2019) – e non, come erroneamente rilevato dalla difesa di parte attrice, le tabelle giurisprudenziali riguardanti esclusivamente le lesioni macropermanenti – spetta all'attore, a titolo di risarcimento, l'ammontare complessivo di € 19.763,59 (di cui € 12.448,56 a titolo di danno biologico e € 2.374,50 per IT), già "personalizzato" detto importo nella misura del 20%, in ossequio all'insegnamento della Corte di Cassazione (che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito), sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete – anche sotto l'aspetto relazionale ed esistenziale – patite dall'attore in seguito al ricovero ospedaliero dal [REDACTED] al [REDACTED] e all'intervento di riduzione e contenzione della frattura del complesso orbito-zigomatico-mascellare sinistro.

Quanto al danno patrimoniale, sono state documentate spese mediche risarcibili pari a € 178,00, già rivalutato all'attualità l'importo di € 173,69, ritenuto congruo dal CTU, oltre ad € 366,00 per spese di consulenza di parte.

Vanno escluse le ulteriori spese mediche, in quanto, come correttamente evidenziato dal consulente tecnico, esse sono documentate da meri scontrini non supportati da prescrizioni mediche e quindi non causalmente riconducibili alle lesioni riportate a seguito del sinistro per cui è causa, e non possono essere riconosciute neppure le spese sostenute per lenti a contatto e per gli occhiali, in quanto non è stato provato che il T. [REDACTED] indossasse degli occhiali il giorno dell'incidente.



Per tutto quanto esposto i convenuti in solido sono tenuti al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 20.307,59 che, ridotto nella misura della concorrente responsabilità riconosciuta in capo al T█████ corrisponde ad € 16.246,07.

Sugli importi sopra riportati, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali.

In particolare, sulle somme dovute, liquidate ai valori monetari attuali e già rivalutate ad oggi, spettano gli interessi legali dal 22.11.2013 calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza.

Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto della nota in atti pur con l'applicazione del corretto scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Le spese di entrambe le CTU, come liquidate con separati provvedimenti, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- 1) dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per responsabilità concorrente di U█████ S█████ - nella misura dell'80% - e di T█████ C█████ - nella misura del 20%;
- 2) condanna la U█████ A█████ s.█████ e il c█████ I█████ P█████, in solido tra loro, al pagamento in favore di T█████ C█████ di € 16.246,07, all'attualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi come precisati in motivazione;
- 3) condanna in solido la U█████ A█████ s.█████ e il convenuto I█████ P█████ in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ed in € 264,00 per esborsi, da distrarsi;
- 4) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese delle due CTU.

Così deciso in Roma il 5/1/2021.

Il Giudice



Simona Sansa

